

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

26 GIU. 2020

N. 7421 / 26

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDL N. 476

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 26 giugno 2020 (votazione in videoconferenza)

Oggetto – Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	<i>Eugenio Giani</i>
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	<i>Fto Lucia De Robertis</i>
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	<i>Fto Marco Stella</i>
MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	<i>Fto Marco Casucci</i>
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	<i>Fto Antonio Mazzeo</i>

Proposta di legge

Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Contributi

Art. 4 – Domande di concessione del contributo

Art. 5 – Erogazione del contributo e relazione

Art. 6 – Norma finanziaria

Art. 7 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettere ibis),o) e q) e 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

- 1. La tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico – fisico della persona;**
- 2. L'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;**
- 3. Nel corso del periodo emergenziale il Consiglio regionale ha approvato atti d'indirizzo quali la proposta di risoluzione 8 maggio 2020, n. 311, la Mozione 11 maggio 2020 n. 2310 e l'ordine del giorno 10 maggio 2020, n. 1010 finalizzati ad impegnare la Giunta regionale in varie azioni di sostegno al settore sportivo. Fra queste: la sospensione dei canoni delle utenze per gli impianti sportivi, la costituzione di un fondo di solidarietà e rilancio per le società sportive dilettantistiche, l'impegno ad adoperarsi per la sospensione dei canoni dei mutui accesi per interventi su impianti sportivi, il supporto agli enti locali, con priorità ai piccoli comuni, per la sospensione dei canoni di concessione degli impianti, l'intervento presso l'Istituto di Credito Sportivo affinché sia garantita agli operatori del settore liquidità a tasso zero ed infine, più in generale, un rafforzamento delle politiche regionali per il sostegno allo sport con relativo incremento di risorse in bilancio;**
- 4. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla Giunta regionale, per parte sua, verificata la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 9 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 – 3° variazione – Assestamento di bilancio", ritiene necessario offrire per la sola annualità 2020 un sostegno economico alle realtà fra le più colpite dalla crisi in atto, ovvero alle società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;**

5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
6. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1 Finalità

1. In coerenza con i principi espressi dalla Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico – fisico della persona il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle società sportive dilettantistiche colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.

Art. 3 Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti *una tantum* a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.
3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 1.500,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Art. 4 Domande di concessione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Art. 5 Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 ottobre 2020.

2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 1.556.719,50.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

PDL

Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio regionale della Toscana ha ritenuto necessario intervenire in sostegno del settore dello sport dilettantistico, alla luce del principio statutario di tutela e valorizzazione dell'attività sportiva, in quanto tale attività è volta al benessere psico – fisico della persona e in considerazione dell'emergenza coronavirus, che per finalità di prevenzione della diffusione del contagio ha imposto l'interruzione protratta delle attività sportive, determinando, oltre ad una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico.

Nel corso del periodo emergenziale il Consiglio regionale ha infatti approvato atti d'indirizzo quali la proposta di risoluzione 8 maggio 2020 , n. 311, la Mozione 11 maggio 2020 n. 2310 e l'ordine del giorno 10 maggio 2020, n. 1010 finalizzati ad impegnare la Giunta regionale in varie azioni di sostegno al settore sportivo. Fra queste: la sospensione dei canoni delle utenze per gli impianti sportivi, la costituzione di un fondo di solidarietà e rilancio per le società sportive dilettantistiche, l'impegno ad adoperarsi per la sospensione dei canoni dei mutui accesi per interventi su impianti sportivi, il supporto agli enti locali, con priorità ai piccoli comuni, per la sospensione dei canoni di concessione degli impianti, l'intervento presso l'Istituto di Credito Sportivo affinché sia garantita agli operatori del settore liquidità a tasso zero ed infine, più in generale, un rafforzamento delle politiche regionali per il sostegno allo sport con relativo incremento di risorse in bilancio.

Verificata tuttavia la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 9 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 – 3° variazione – Assestamento di bilancio", ritiene necessario offrire per la sola annualità 2020, coerentemente con gli indirizzi dati alla Giunta regionale il Consiglio regionale ritiene di approvare la presente proposta di legge al fine di offrire un sostegno economico diretto alle realtà fra le più colpite dalla crisi in atto, ovvero alle società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica.

In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, la proposta di legge stabilisce che i contributi siano concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

In considerazione dei tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza ha reso opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La proposta di legge si compone di 6 articoli di cui di seguito si illustra il contenuto.

Articolo 1 – Finalità

La norma si compone di un comma ed enuncia che, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico – fisico della persona il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle società sportive dilettantistiche colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

La disposizione si compone di un comma nel quale si stabilisce che la legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del

CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.

Articolo 3 – Contributi

La norma si compone di 4 commi.

Al comma 1 è stabilito che il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti *una tantum* a favore dei soggetti di cui all'articolo 2. Al comma 2 si specifica che i contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate. Il comma 3 specifica che il soggetto incaricato di ricevere le domande, ovvero il competente settore del Consiglio regionale, è tenuto ad accertare esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il tutto in omaggio al principio di semplificazione enunciato nel preambolo della pdl. Il comma 4 infine enuncia che i contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 1.500,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Articolo 4 - Domande di concessione del contributo

I 3 commi della disposizione dettano le modalità di presentazione della domanda. Questa deve essere, sottoscritta dal rappresentante legale e deve essere redatta secondo le previsioni dell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Articolo 5 -Erogazione del contributo e relazione

Il comma 1 della norma dispone che l'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il termine del 30 ottobre 2020.

Il comma 2 stabilisce i termini di rendicontazione prevedendo che entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentino una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Articolo 6- Norma finanziaria

Il comma 1 dell'articolo stabilisce la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 facendo fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale -esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 " Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 " Spese correnti" per l'importo totale di euro 1.556.719,50

L'articolo 7 - Entrata in vigore

Prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, per le ragioni indicate nel punto 6 del considerato del preambolo.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge regionale

Oggetto :

Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

Soggetto proponente :

Componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame prevede spese a carattere obbligatorio di parte corrente che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Consiglio regionale con tale proposta di legge prevede interventi per sostenere, in coerenza con i principi espressi dalla Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico – fisico della persona, le società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi, gravemente colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus, in quanto le misure rivolte alla prevenzione della diffusione del contagio hanno imposto l'interruzione protratta delle attività sportive, determinando, oltre ad una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore.

Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale approvato con deliberazione n.32 del 26 maggio 2020 così come destinati nell'importo complessivo di euro 2.056.719,50 per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi una tantum del Consiglio regionale per spese correnti alla Missione 20/Programma 03/Titolo 1 con propria deliberazione n. 35 del 9 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 - 3° variazione – Assestamento di bilancio "; coerentemente con gli indirizzi dati alla Giunta regionale, ritiene con la presente proposta di legge di offrire per la sola annualità 2020 un sostegno economico diretto ad una delle realtà fra le più colpite in conseguenza della crisi epidemiologica in atto, ovvero le società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi, sia di proprietà propria che di proprietà pubblica.

In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, la proposta di legge stabilisce che i contributi siano concessi con procedimento automatico una tantum che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2020, per l'importo complessivo di euro 1.556.719,50 pertanto si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2021-2022 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti", che presenta una disponibilità complessiva pari ad euro 5.255.175,90 a seguito della deliberazione n. 35 del 9 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 - 3° variazione – Assestamento di bilancio" in coerenza a quanto disposto dall'articolo 42 comma 6 del d. legislativo n. 118/2011 il quale consente di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione anche per spese correnti a carattere non permanente, nonché all'articolo 109 del decreto legge n. 18/2020 come convertito nella legge n. 27/2020 che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, per l'esercizio finanziario 2020, autorizza altresì l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza in corso, considerata la situazione del bilancio del Consiglio regionale che non ha necessità di attingere a tale quota per la copertura di debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

La natura della legge in oggetto concerne l'erogazione di contributi una tantum di parte corrente per l'anno 2020 in favore dei soggetti meglio specificati al punto precedente.

La quantificazione degli oneri deriva esclusivamente dalla disponibilità 2020-2021-2022 del bilancio del Consiglio regionale – annualità 2020

Copertura finanziaria:

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria nelle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2020-2021-2022 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Missione	20	0	00	
Programma	3	0	0	
Titolo	1	0	0	
Totale in euro	5.255.175,90	0	0	5.255.175,90

In allegato: Estratto delibera Consiglio regionale n. 35 del 9 giugno 2020 concernente la situazione relativa alla previsione di cui alla Missione 20, Programma 3 , Titolo 1 del bilancio finanziario 2020-2021-2022.

Successivamente all'entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del d.legislativo 118/2011 con apposita variazione al bilancio finanziario si procederà al prelievo della quota di euro 1.556.719,50 per collocarle in aumento ai programmi di spesa di relativa competenza.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione		VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2021 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2021 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2022 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2022 aggiornate alla presente deliberazione
		RS	CS	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Totale Programma	02	62.000,00	62.000,00	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-	62.000,00
TOTALE MISSIONE 20		62.000,00	62.000,00	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-	62.000,00
MISSIONE	20											
Programma Titolo 1	01	186.253,94	186.253,94	-	-	186.253,94	186.253,94	142.500,00	117.910,00	-	-	117.910,00
Totale Programma	01	186.253,94	186.253,94	-	-	186.253,94	186.253,94	142.500,00	117.910,00	-	-	117.910,00
Programma Titolo 1	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Programma	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Titolo 1	03	3.168.932,41	3.168.932,41	2.086.243,49	2.086.243,49	5.255.175,90	5.255.175,90	52.500,00	52.500,00	-	-	52.500,00
Totale Programma	03	3.168.932,41	3.168.932,41	2.086.243,49	2.086.243,49	5.255.175,90	5.255.175,90	52.500,00	52.500,00	-	-	52.500,00
TOTALE MISSIONE 20		62.000,00	62.000,00	2.086.243,49	2.086.243,49	5.317.432,41	5.317.432,41	195.000,00	170.410,00	-	-	170.410,00

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: Regione Toscana

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: "Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi"

(Indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

Il Consiglio regionale della Toscana intende destinare un contributo economico in sostegno delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI che gestiscono impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale, alla luce del principio statutario di tutela e valorizzazione dell'attività sportiva, in quanto tale attività è volta al benessere psico - fisico della persona e in considerazione dell'emergenza coronavirus. Infatti l' emergenza coronavirus per finalità di prevenzione della diffusione del contagio ha imposto l'interruzione protratta delle attività sportive, determinando, oltre ad una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico. Contributo una tantum per l'anno 2020, il limite complessivo dell'importo è di euro 1.556.719,50 entro il quale i contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto Sì al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica (è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1); oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO X

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b. Presenza di selettività**

SI

NO X

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

Identità (aiuti ad hoc);

- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare il successivo punto 3.**

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto S1:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

o *Casi di pre notifica*

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Avv. Silvia Fantappiè



